

Comune di AVIGLIANO (PZ)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

VERBALE N. 35 Del 14/12/2021	Relazione - <u>parere</u> su proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto Modifica al Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO per il triennio 2021-2023 e dotazione organica in termini di spesa potenziale massima, approvati con DGC n. 23 del 10.03.2021: Variazione al DUP 2021-2023.
------------------------------------	---

L'Organo di revisione del Comune di AVIGLIANO ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto "**Modifica al Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO per il triennio 2021-2023 e dotazione organica in termini di spesa potenziale massima, approvati con DGC n. 23 del 10.03.2021: Variazione al DUP 2021-2023.**"

Atteso che l'organo di revisione verifica "l'accertamento sul rispetto della riduzione della spesa del personale, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n. 449/1997";

Esaminati gli atti istruttori allegati;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso che:

- a) ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- b) secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dal D.lgs. 75/2017, le pubbliche amministrazioni devono adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018 è stato pubblicato il decreto del Dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2018, con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- i piani di fabbisogno sono, inoltre, soggetti al controllo preventivo da parte dell'organo di revisione contabile che dovrà attestare la coerenza dello stesso ai vincoli finanziari;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. Finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni;

Atteso che con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4° periodo);

Rilevato che

- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei

fabbisogni di personale, il **contenimento delle spese di personale** con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014, ossia **2011-2012-2013** (comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014);

- tale **limite per il contenimento della spesa di personale**, rappresentato da detto valore medio del **triennio 2011-2013**, rimane un **limite fisso** per ciascun anno di riferimento a decorrere dall'anno 2014;

Visti

- ❖ l'art. 33, c. 2, **D.L. 30 aprile 2019, n. 34**;
- ❖ il **D.M. 17/03/2020**, recante il nuovo regime per le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni;
- ❖ la circolare ministeriale 13 maggio 2020, interpretativa di tale DM, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020;

Atteso in particolare che

- tali disposizioni hanno introdotto una modifica significativa in merito alle nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020, delineando un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente, basato non tanto sulla logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, bensì su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- le nuove assunzioni dovranno essere in ogni caso coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispettose dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" consente, con decorrenza 20 aprile 2020, di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in alcuni casi in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
- a tal fine, in base alla fascia demografica di appartenenza, la norma prevede l'assegnazione dei Comuni all'interno di tre valori soglia di virtuosità finanziaria;
- ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, i soli enti "virtuosi", ossia il cui valore soglia è uguale o inferiore al primo valore soglia di virtuosità in base alla propria fascia demografica, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006, fino al 31 dicembre 2024 possono assumere personale a tempo indeterminato incrementando annualmente la spesa del personale registrata nell'anno 2018 (in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto), in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1,

Atteso che

- la declinazione dei profili e delle categorie non viene più rappresentata all'interno della tradizionale dotazione organica, bensì nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, ove viene intesa come una dotazione organica che, non contenendo più la mera suddivisione dei lavoratori in categorie e profili, costituisce un potenziale massimo tetto di spesa;
- nella nuova programmazione del fabbisogno di personale voluta, in attuazione della riforma del Testo unico del pubblico impiego, dalle linee guida della Funzione pubblica (approvate con il Dm 8 maggio 2018), contenenti indirizzi per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, viene previsto per gli enti locali il superamento della dotazione organica teorica e l'introduzione del nuovo concetto di **dotazione di spesa potenziale massima**;
- il **limite di spesa teorica potenziale massima**, nell'ambito del tetto consentito dalla legge, previsto nell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006 (media spese di personale sostenute negli anni 2011/2013), è attualmente rappresentato, per i Comuni, dal valore finanziario della spesa del personale in servizio, cui va aggiunta la spesa prevista per le assunzioni e consentita dalla vigente normativa sulla capacità assunzionale, quest'ultima data prioritariamente dal valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e al DM 17.03.2020, eventualmente integrato dal limite del turn over;
- con la **determinazione** del Responsabile del Settore II **N.131 del 07.12.2021** ad oggetto "**Aggiornamento limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anni 2021 e 2022**", elaborata sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2018-2020 (ultimo

rendiconto approvato - anno 2020 - DCC n. 19 del 31.05.2021) e dal bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021 (approvato con DCC n. 12 del 06.04.2021), è stato rilevato che:

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, in relazione alle spese di personale impegnabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021, il **valore della soglia percentuale** applicabile al **Comune di Avigliano**, appartenente alla fascia demografica di cui alla lettera f), è pari al **22,76%**;
- che, dunque, il **Comune di Avigliano** si colloca nella fascia dei comuni virtuosi e può incrementare annualmente la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 (27%) per la propria fascia demografica di appartenenza e fino al valore annuo percentuale di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso: per il 2021 pari al 16% , corrispondente ad un incremento di spesa di 274.583,40 euro;
- **per l'anno 2021 il limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato** nel Comune di Avigliano, derivante dalle capacità assunzionali nella misura massima consentita, è pari ad **1.990.729,63 euro**;
- le componenti assoggettate al limite di spesa ai sensi dell'art. 1, co.557, della legge 296/2006 per il triennio 2011-2013 è pari a **1.886.126,76 euro**;
- ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante per i Comuni virtuosi da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e, dunque, in virtù di tale deroga, le spese di personale per l'anno 2021 risultano coerenti con il limite di spesa dato dalla media del triennio 2011-2013);
- **per l'anno 2021 il limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28** è pari a **174.726,53 euro** (= spesa anno 2009);

Considerato che il calcolo delle facoltà assunzionali residue, derivanti dalle cessazioni verificatesi nel Comune di Avigliano nei cinque anni antecedenti al 2020 («resti» inutilizzati e derivanti dalle cessazioni intervenute negli esercizi anteriori, ossia 2015-2016-2017-2018-2019) ammonta a **73.617,04 euro** e che, dunque, in applicazione dell'art. 5, comma 2 del DM 17.03.2020 e sulla base del **parere** espresso dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** in data **15 gennaio 2021** (prot. n. 12454), risulta più favorevole per il Comune di Avigliano utilizzare gli spazi previsti dalle nuove regole sulle capacità assunzionali;

Dato atto che il Comune di AVIGLIANO

- è Ente pubblico soggetto ai **vincoli di spesa del personale** di cui **all'articolo 1, comma 557**, della cd. *Legge Finanziaria 2007* (L. 27/12/2006, n. 296) e s.m.i.;
- si colloca nella fascia dei comuni virtuosi e può incrementare annualmente la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5 del DM 17.03.2020 (per il 2021 pari al 16 % della Tabella 2);
- essendo Comune virtuoso, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- **che** il Comune di AVIGLIANO risulta avere nell'anno 2021 un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti / popolazione per classe demografica definito dal DM 18 novembre 2020, che per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti prevede un rapporto medio di **1 dipendente** per ogni **166 abitanti**: tale dato determina per il Comune di AVIGLIANO, che al 31/12/2020 conta n. 10.928 abitanti, una quota teorica di dipendenti pari a circa n. 66 unità, contro gli effettivi dipendenti in servizio a tempo indeterminato che alla data odierna sono, invece, pari a n. 36 unità;

Tenuto conto che

- il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute nel suddetto triennio, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti - Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);
- le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, della L. n. 296/2006, prevedono il limite della spesa di personale in

valore assoluto rispetto alla media 2011-2013 (fatta salva, per gli enti virtuosi, l'applicazione della deroga di cui all'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020);

Atteso che, alla luce del quadro normativo illustrato, risulta possibile poter **aggiornare il programma delle assunzioni di personale nel triennio 2021-2023** in relazione alla capacità assunzionale di cui al valore soglia e nei limiti degli incrementi percentuali derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 (cfr. determinazione del Responsabile del Settore II – *Finanziario* N.131 del 07.12.2021);

Richiamati:

- la **D.G.C. n. 22 del 10.03.2021** con la quale è stata approvata la Rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello in eccedenza per l'anno 2021;
- la **D.G.C. n. 22 del 10.03.2021** con cui è stato approvato il **Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO** per il **triennio 2021-2023** e la **dotazione organica in termini di spesa potenziale massima**;
- la **D.C.C. n.11 del 06.04.2021** con cui è stato approvato il **DUP** (Documento Unico di Programmazione) **2021-2023**;
- la **D.C.C. n.12 del 06.04.2021** con cui è stato approvato il **bilancio di previsione finanziario 2021-2023**;
- la **D.G.C. n. 55 del 28.04.2021** con cui è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023** (art. 169 del D.lgs. N. 267/2000), il **Piano della Performance** e il **Piano degli Obiettivi 2021-2023**;
- la **D.C.C. n. 19 del 31.05.2021** con cui è stato approvato il **rendiconto della gestione per l'esercizio 2020**;
- la **D.C.C. n. 39 del 05.11.2021** con cui è stato approvato il **bilancio consolidato per l'esercizio 2020**;

Verificato altresì che il Comune di AVIGLIANO:

- 1) nell'anno **2020** ha **rispettato** gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio e provvede ad adempiere all'obbligo di trasmissione telematica della certificazione dell'osservanza dei vincoli stessi entro il termine previsto dalla vigente normativa;
- 2) provvede annualmente ad adottare il **piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il **Piano della Performance** di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, organicamente unificati nel **PEG**;
- 3) ha un **andamento della spesa di personale in linea** con quanto previsto dall'**articolo 1, comma 557**, della legge n. 296/2006, nel combinato disposto con la **deroga** prevista in favore dei Comuni virtuosi dall'**art. 7 del D.M. assunzioni 17 marzo 2020**, assicurandone il contenimento rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- 4) nell'anno 2021 ha provveduto all'**approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato** (articolo 9, comma 1-quinquies Dl 113/2016) ed alla trasmissione delle relative informazioni alla Banca dati pubbliche amministrazioni (**Bdap**) entro trenta giorni dalla loro approvazione;
- 5) ottempera agli obblighi di **gestione e certificazione telematica dei crediti** attraverso l'attivazione della relativa piattaforma informatica (articolo 9 del Dl 185/2008);
- 6) risulta avere una spesa per lavoro flessibile in linea con i dettami di cui al citato art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010;
- 7) ha **capacità assunzionale riferita all'anno 2021** secondo le vigenti norme in materia di assunzioni;
- 8) ha **effettuato la verifica dell'eccedenza e/o sovrannumero** del personale (DGC n.22/2021);
- 9) provvede ad effettuare la **rideterminazione della dotazione organica** nel corso dell'ultimo triennio;
- 10) provvede all'adozione del **programma annuale e triennale per il fabbisogno del personale**;
- 11) ha adottato (**DGC n. 17/2021**) il **piano triennale delle azioni positive 2021-2023** in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);
- 12) non si trova in stato di deficitarietà strutturale, né di dissesto;

Considerato, altresì, che il Comune di AVIGLIANO

- non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dai dati dell'ultimo Conto Consuntivo non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- essendo Comune virtuoso, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e, dunque, in virtù di tale deroga, le spese di personale per l'anno 2021 risultano coerenti con il limite di spesa dato dalla media del triennio 2011-2013);

Vista la proposta di **aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO** per il **triennio 2021 - 2023**, e dell'annessa sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Verificata la coerenza dell'aggiornamento al programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con il principio di contenimento della spesa ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater, della legge 296/2006, che prevede il limite della spesa di personale in valore assoluto rispetto alla media 2011-2013 (fatta salva, per gli enti virtuosi, l'applicazione della deroga di cui all'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020);

Accertata la corretta quantificazione del valore soglia di riferimento sulla base di principi e criteri di omogeneità;

Certifica

- ❖ che il **valore della soglia percentuale** applicabile ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 al **Comune di Avigliano**, appartenente alla fascia demografica di cui alla lettera f), è pari al **22,76%**;
- ❖ che, dunque, il **Comune di Avigliano si colloca nella fascia dei comuni virtuosi**, possiede capacità assunzionale nella misura prevista dal DM 17.03.2020 e per l'anno 2021 può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 16%, ossia fino a 274.583,40 euro;
- ❖ che **per l'anno 2021 la spesa di personale consentita** nel Comune di Avigliano, derivante dalle capacità assunzionali nella misura massima, è pari a **1.990.729,63 euro**;
- ❖ che nel Comune di Avigliano la spesa del personale (tempo indeterminato + tempo determinato) **in servizio al 1° gennaio 2021** è pari a **1.525.603,20 euro**;
- ❖ che nel Comune di Avigliano il **totale spesa effettiva per le assunzioni programmate nell'anno 2021**, con le decorrenze previste nell'aggiornamento al PTFP, è coerente con la relativa capacità assunzionale, come sopra specificata;
- ❖ che nel Comune di Avigliano la **spesa prevista per il lavoro flessibile per l'anno 2021** è pari a **98.255,48 euro** (limite spesa 2009 = 174.726,53 euro);
- ❖ che, come si evince dai documenti contabili, l'aggiornamento della **programmazione triennale 2021-2023 di fabbisogno del personale** del Comune di AVIGLIANO **rispetta il principio di riduzione complessiva della spesa**, nel combinato disposto degli **articoli 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006** e della **deroga** prevista in favore dei Comuni virtuosi dall'**art. 7 del D.M. assunzioni 17 marzo 2020**.

Assevera

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e, dunque, la sostenibilità finanziaria della spesa di personale prevista nell'aggiornamento al **Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di AVIGLIANO** per il **triennio 2021 - 2023**.

Esprime

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, **parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Avigliano, lì 14/12/2021

Il Revisore dei Conti

Dr.ssa Maria Carmela COVIELLO

